

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 325235)

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2016, n. 17

Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Principi di semplificazione del sistema dei fondi di rotazione.**

1. La Regione sostiene la razionalizzazione ed il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi in Veneto, attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, cogliendo le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.

2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme, orientata all'unitarietà della gestione delle risorse nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.

3. Ai fini di cui al comma 2 le risorse di cui ai fondi di rotazione istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio" - fondo di rotazione per il commercio e i servizi;
- b) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" - fondo di rotazione per l'artigianato;
- c) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni - articoli 57 e 58 - fondo di rotazione per l'agroindustria;
- d) legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" - articolo 45 - fondo di rotazione del turismo;
- e) legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" - articolo 20 - fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti;

confluiscono nel fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)".

Art. 2**Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI).**

1. Al fondo unico di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 possono accedere le imprese appartenenti ai settori produttivi che già usufruiscono delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. La gestione del fondo unico di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore per la gestione del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'effettiva operatività del fondo medesimo.
4. I compensi di cui al comma 3 sono a carico delle disponibilità del fondo unico di rotazione. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità operative per l'accesso delle imprese al fondo unico di rotazione di cui al comma 1, garantendo la partecipazione a ciascuna categoria di impresa.

Art. 3
Norma transitoria.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore.
2. L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni" e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;
 - b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio" - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;
 - c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile;
 - d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile;
 - e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)" - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;
 - f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
 - g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;
 - h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto" - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;
 - i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie.

4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione" e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 "Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili" e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l'attuale soggetto gestore all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Art. 4 **Disposizione finale.**

1. Le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 1, vengono destinate al fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 giugno 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Principi di semplificazione del sistema dei fondi di rotazione

Art. 2 - Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI)

Art. 3 - Norma transitoria

Art. 4 - Disposizione finale

Dati informativi concernenti la legge regionale 17 giugno 2016, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 giugno 2015, dove ha acquisito il n. 12 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Finozzi, Possamai, Fabiano Barbisan, Gerolimetto, Sandonà, Valdegamberi e Brescacin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 13 aprile 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 giugno 2016, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta di legge intende rivisitare il sistema degli investimenti rivolti al mondo produttivo e del terziario individuando una nuova procedura che introduce un unico fondo di rotazione rispetto alle diverse discipline vigenti, semplificandole.

Il provvedimento, comporta l’abrogazione di alcune leggi di settore ma non comporta maggiori oneri per la finanza regionale, al contrario l’unificazione dei vari fondi di rotazione in essere, potrà determinare significative riduzioni dei costi per lo svolgimento delle varie attività di istruttoria e amministrative e ridurre i tempi di risposta.

La proposta di legge in esame persegue gli obiettivi del riordino e della riforma degli strumenti di agevolazione dell’accesso al credito da parte delle imprese operanti in Veneto nel settore industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi.

Sulla scorta di precedenti proposte legislative che non hanno trovato attuazione, alla luce dell’evolversi della situazione economica e finanziaria che sta interessando la Regione, nonché dall’esperienza amministrativa acquisita nella gestione delle misure agevolate, con il progetto di legge si attiva un’operazione di razionalizzazione finalizzata a promuovere l’utilizzo sinergico delle risorse disponibili sia di massimizzare il beneficio a favore delle imprese, procedendo all’abrogazione delle misure meno efficienti.

Al tentativo di razionalizzare gli strumenti esistenti si accompagna quello di delineare un sistema organico, efficiente ed efficace, di intervento e sostegno al sistema produttivo regionale, in un campo, quello dell’agevolazione all’accesso al credito, che è trasversale rispetto alle specifiche politiche di settore attuate dalla Regione, laddove il peso specifico assunto oggi dalla materia è accentuato dal ricorrere alle emergenze congiunturali conseguenti alla crisi finanziaria internazionale che hanno visto tutti i comparti economici alle prese con restrizioni creditizie.

Il sistema delineato dalla proposta di legge, si fonda su uno degli strumenti di intervento finanziario, che nel corso dei decenni con il passare di più novellazioni, ha dimostrato grande efficacia e capacità di adattarsi alle esigenze del sistema produttivo, ossia sul fondo di rotazione disciplinato con la legge regionale n. 5/2001 - fondo di rotazione per il finanziamento agevolato alle piccole e medie imprese. Tale fondo si è presentato negli anni flessibile e competente rispetto a normative analoghe.

Il testo di legge presentato oggi in Aula risulta in parte modificato rispetto al testo originario depositato grazie ai contributi acquisiti dalla Terza Commissione nel corso delle audizioni che hanno visto la partecipazione di associazioni dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo e del mondo agricolo e di Veneto Sviluppo spa oltre che in ragione delle posizioni emerse in sede istruttoria.

La Terza commissione consiliare nella seduta del 13 aprile 2016, acquisito il parere della Prima Commissione ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, ha approvato a maggioranza la proposta di legge che viene ora sottoposta all’esame dell’Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fratelli d’Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Liga Veneta-Lega Nord (FINCO, POSSAMAI e FINOZZI), Zaia Presidente (GEROLIMETTO con delega VALDEGAMBERI, SANDONÀ), Siamo Veneto (GUADAGNINI), Veneto Civico (DALLA LIBERA), Alessandra Moretti Presidente (FERRARI), Movimento 5 Stelle (BALDIN). Si astengono i rappresentanti dei gruppi: Alessandra Moretti Presidente (GUARDA) e Movimento 5 Stelle (SCARABEL).”;

Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l’obiettivo perseguito dalla proposta di legge n. 12 è -in astratto- condivisibile: la semplificazione in materia di fondi di rotazione, con l’unificazione di molti fondi, finora normati da una pluralità di fonti legislative diverse e stratificate negli anni, ognuna con il suo carico di adempimenti e modalità amministrative. La presenza di una pluralità di fonti può creare incertezze nella scelta dello strumento e generare costi di transazione.

Devo però sottolineare come una forte semplificazione sia già avvenuta, a livello amministrativo e non legislativo, con l’emanazione delle “Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto” di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013, disposizioni operative che negli ultimi due anni e mezzo hanno avuto un riscontro positivo dagli operatori del settore. Perché allora intervenire con legge? Per consolidare i già buoni risultati ottenuti o per altre finalità?

La proposta di legge razionalizza alcuni strumenti di accesso al credito per le imprese venete convogliando tutte le risorse -attuali e future- di alcuni fondi di rotazione attualmente giacenti presso la finanziaria Veneto Sviluppo spa (tranne quello del turismo) sull’unico fondo per le PMI istituito con la legge finanziaria 2001 (legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5).

I settori coinvolti nel fondo unico sono quelli che hanno la normativa più omogenea, affine e paragonabile, secondo una logica di razionalità: l’industria, l’artigianato, il commercio, i servizi ed il turismo. Tutti, tranne quest’ultimo, sono attualmente affidati a Veneto Sviluppo spa. Il turismo, come evidenziato dal progetto di legge, non potrà da subito confluire nel fondo unico, visto che dovranno prima essere poste in essere le procedure di affidamento.

In un primo momento, come correlatore, ho valutato la possibilità di presentare un emendamento per ricomprendere il settore dell’agricoltura, anche sulla scorta delle audizioni effettuate in Terza Commissione, ma, dopo un approfondimento tecnico, ho capito l’eterogeneità della materia (con l’eccezione dell’agroindustria che segue le logiche del comparto manifatturiero e di trasformazione) che ha una disciplina, di fonte europea, diversa da quella degli altri fondi. È importante però mantenere alta l’attenzione su questo settore, anche senza l’inserimento nel fondo unico, così che le specificità del mondo agricolo non vengano sacrificate.

La crisi finanziaria ha acuito la difficoltà di accesso al credito con gli ordinari strumenti bancari. Le banche non hanno sostenuto a sufficienza le imprese e la restrizione creditizia ha comportato l’utilizzo dei fondi di rotazione come strumento primario di accesso al credito, per risolvere situazioni difficili più che per sostenere gli investimenti, in aggiunta o in alternativa ai contributi pubblici a fondo perduto.

Ricordiamo che il sistema economico veneto, costituito nel 2015 da circa 440 mila imprese attive (Rapporto statistico Regione Veneto 2015) è basato sulla piccola e media impresa, che costituisce oltre il 90% dell’intero tessuto produttivo. Stando ai dati regionali del 2014, così come riportato nella scheda economica finanziaria del progetto di legge redatta dai tecnici della Giunta regionale, i possibili beneficiari di questo progetto di legge sono circa 1.500.

Per questo motivo guardo con favore alla modifica che è stata fatta durante l’esame in Terza Commissione, cioè la cancellazione della soglia minima per l’accesso al fondo di 50.000 euro. Soglia più che doppia rispetto a quella attualmente prevista dall’ordinamento regionale per la quasi totalità dei fondi di rotazione e che non rispondeva alle esigenze di flessibilità e razionalità che la legge persegue. È assolutamente preferibile che sia la Giunta, in sede di regolamentazione attuativa, a prevedere, a seconda delle diverse esigenze, i tetti minimi di accesso.

Una soglia così alta, uguale per tutti, pregiudica infatti alle piccole e micro imprese (che costituiscono numericamente la quasi totalità del sistema imprenditoriale del Veneto, come sopra ricordato) la possibilità di reperimento di mezzi finanziari agevolati a supporto della gestione del capitale circolante, con particolare riferimento alle esigenze di entità contenuta e di breve durata.

Un elemento di distorsione del sistema che avrebbe favorito solo i settori industriali.

Se questo sistema del fondo unico, così riconfigurato, si rivelerà un sistema organico, efficiente ed efficace dipenderà da molti fattori contingenti. Il più importante è senza dubbio il soggetto gestore.

Bene abbiamo fatto in Commissione a riscrivere l’articolo 2, togliendo il riferimento diretto a Veneto Sviluppo spa. Per come era scritta la norma nella prima versione pareva quasi prefigurarsi un affidamento diretto. Una norma anacronistica, che poteva avere una sua logica venti e più anni fa ma che ora si porrebbe in contrasto con l’ordinamento nazionale ed europeo, come anche evidenziato nella scheda di inquadramento normativo a cura degli uffici del Consiglio regionale.

Il termine che si è previsto di 24 mesi per individuare il nuovo soggetto gestore (o vecchio, se sarà Veneto Sviluppo spa a vincere l’appalto) appare congruo, soprattutto per tutelare le imprese che non devono fra un gestore e l’altro vedersi bloccati i finanziamenti: non ci dovrà essere soluzione di continuità fra le diverse gestioni. In 24 mesi sarà possibile effettuare le procedure di gara europea e far fronte ad eventuali ricorsi che, vista la complessità della materia trattata, potrebbero essere presentati.

Apprezzabile la norma transitoria inserita all’articolo 3 che risponde alle richieste della Corte dei conti avanzate in sede di parifica del rendiconto. Fino all’intervento della magistratura contabile le leggi istitutive dei fondi di rotazione non prevedevano le modalità di pagamento del soggetto gestore, è giusto ora colmare questa lacuna e garantire la tracciabilità di questi pagamenti nel bilancio regionale, per rispondere ad una sacrosanta esigenza di trasparenza, fin dalle annualità in corso.

Una grande attenzione andrà posta dalla Giunta nella redazione degli atti di attuazione che si renderanno necessari dopo l’approvazione di questa legge.

Non potranno esserci figli e figliastri, settori avvantaggiati ed altri dimenticati. Le risorse che confluiranno nel fondo unico dovranno essere ripartite secondo le esigenze delle imprese e senza creare aggressioni reciproche fra diversi settori. Allo stesso modo, le modalità operative, pur uniformi, dovranno tener conto anche delle specificità dei singoli comparti: le esigenze del commercio o dell’artigianato non sono sovrapponibili a quelle dell’industria.

In audizione è emersa la richiesta costante dai diversi interlocutori delle categorie di prevedere una separazione interna fra settori produttivi nella gestione del fondo. Ritengo che questa possa essere una soluzione, per questo ho preparato un emendamento ad hoc che preveda una ripartizione interna del fondo unico, una ripartizione che tenga conto delle esigenze e delle richieste dei diversi settori.

Analizzando i dati dei fondi attuali, incluso il meccanismo -una sorta di girofondo- per cui si prelevano le risorse dai fondi capienti per anticiparle ai fondi con più esigenza, è evidente come il fondo delle PMI che diventerà fondo unico sia quello che ha l'impatto maggiore e quindi quello che rischia di fagocitare le dotazioni attuali degli altri fondi.

Se il mio emendamento non dovesse passare sarà comunque necessario che si prevedano strumenti flessibili per garantire l'assoluta parità di accesso a tutte le tipologie e grandezze di impresa, per evitare che il settore industriale cannibalizzi gli altri.

Arrivando alle conclusioni, l'idea di voler diminuire la burocrazia ed i costi per le imprese nell'accedere agli strumenti creditizi non può che trovarci tutti d'accordo ma restano dei dubbi sulla necessità di un intervento di natura legislativa, vista l'efficacia delle "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto" e i meccanismi di girofondo che già permettono una certa flessibilità.

La scelta di normare una situazione che è già regolamentata in via amministrativa in modo efficiente dev'essere sempre ben motivata e soprattutto connessa ad una massimizzazione del beneficio per i cittadini. Se questa legge verrà approvata, dovrà comportare condizioni più favorevoli per le imprese venete, se questo non accadrà non avremo fatto il nostro dovere di Legislatori."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:

"Art. 23 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere."

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1994 è il seguente:

"Art. 3 - Tipologie degli interventi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

a) concessione di finanziamenti agevolati ai quali è applicato un tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell'aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995;

b) concessione di contributi in conto capitale.

1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate anche in forma congiunta; le risorse di cui alla lettera b) sono finanziate con appositi stanziamenti di bilancio.

2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, destinata ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:

a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;

b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell'occhialeria, destinati ai soggetti di cui all'articolo 2.

4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.

5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.

6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di terreni e fabbricati destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge;
- b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza;
- c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
- d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di formazione;
- e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
- f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa;
- g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
- h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese;
- h bis) interventi di supporto finanziario;
- i) omissis

6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile.

6 ter. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione cui al comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379."

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 1/1999 è il seguente:

"Art. 6 - Istituzione del fondo di rotazione.

1. È istituito presso la Veneto Sviluppo spa, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per le finalità e con le caratteristiche previste all'articolo 1.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 viene alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale nonché da eventuali interessi maturati sul fondo stesso.

3. La Veneto Sviluppo spa può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse e/o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati."

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 57/1999 è il seguente:

"Art. 3 - Tipologia degli interventi.

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 consistono in:

- a) contributi in conto capitale;
- b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso la società per azioni Veneto Sviluppo SpA;
- c) contributi in conto interessi;
- d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
- e) fondi di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
- f) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

2. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa."

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2000 è il seguente:

"Art. 3 - Contributi.

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi:

- a) in conto capitale;
- b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.;
- c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile;
- c bis) in conto interessi;
- c ter) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
- c quater) fondi di garanzia ed altre forme agevolate che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
- c quinques) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

1 bis. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono concesse e sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.

2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio

2000, n. 314 per le imprese del settore agricolo, fatta eccezione per il settore dell'agriturismo, e per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter.”

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:

“Art. 23 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.”

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente:

“Art. 21 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge quadro per l'artigianato” e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6 della medesima legge.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa.”

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2004 è il seguente:

“Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono interventi di ingegneria finanziaria:

- a) gli strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese con stabilimento principale nel Veneto;
- b) i fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese;
- c) i fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese, nel rispetto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Sono piccole e medie imprese (PMI), le imprese così definite secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.”

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 17/2005 è il seguente:

“Art. 13 - Interventi di sostegno alla cooperazione della Veneto Sviluppo S.p.A..

1. La Giunta regionale, tramite la Veneto Sviluppo S.p.A., interviene per favorire la nascita e lo sviluppo delle cooperative; a tal fine sostiene la ricapitalizzazione e i progetti di investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con particolare riguardo a quelli con contenuto innovativo finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle esistenti.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono costituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. i seguenti fondi:

- a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la Veneto Sviluppo S.p.A. quale socio sovventore;
- b) fondo per la concessione di contributi destinati all'aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, attraverso contributi ai relativi fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione.

3. La Giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione:

- a) stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A. nell'ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2;

- b) prevede i requisiti che le cooperative devono possedere per l'ammissione ai fondi di cui al comma 2;
 - c) determina i criteri di utilizzo dei fondi medesimi nonché le relative modalità di gestione;
 - d) determina il compenso spettante alla Veneto Sviluppo S.p.A., a valere sulle risorse dei fondi gestiti.
4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1."

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.

1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46.

2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.

3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.

4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.

5. Alla Giunta regionale è demandata, per gli interventi di cui al presente capo, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 3. La competente commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorso inutilmente tale termine si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.

7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000". Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.

7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 "Interventi a favore delle PMI".

7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.

7 quinquies. È istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane".

7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5."

- Il testo dell'art. 101 della legge regionale n. 33/2002 è il seguente:

"Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.

1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97 ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.

2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.

2 ter. Al fine di conformare l'azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del

comma 6 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni.

2 quater. I termini procedurali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali", assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.

2 quinquies. Qualora per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell'articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e successive modificazioni. L'approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l'intervento ammissibile a finanziamento.

2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:

- a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;
- b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all'aperto;
- c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.

2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:

- a) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al fondo;
- b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;
- c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;
- d) la tipologia delle spese ammissibili;
- e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;
- f) le modalità di rendicontazione;
- g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.

2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d'uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.

2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto".

2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.

2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:

- a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;
- b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.

2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1.

2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l'eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1.".

Nota all'articolo 4

- Per il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2001 vedi nota all'articolo 3.

4. Struttura di riferimento

Dipartimento sviluppo economico